

## 1.9 Il controllo sugli atti di cottimo

### Indice:

- a. Definizione di “lavoro in economia”
- b. Ammissibilità dell'utilizzo dell'atto di cottimo
- c. Procedure.
- d. Attività di controllo
- e. Normativa di riferimento

I lavori in economia sono lavori pubblici che, per tipologia ed importo (fino a 200.000 euro salvo eccezioni espressamente disciplinate), possono essere realizzati con "procedure semplificate" quali **Il cottimo fiduciario o l'amministrazione diretta**.  
Si definiscono *procedure* semplificate poichè, rispetto alle procedure ordinarie, sono attivate in relazione al modesto valore del contratto o all'urgenza di provvedere al lavoro.

### a. Definizione di “lavoro in economia”

Il *cottimo fiduciario* può essere utilizzato per l'affidamento di un appalto pubblico di lavori, forniture o servizi ad un imprenditore o, più in generale, ad un operatore economico (il *cottimista*). Con *l'amministrazione diretta*, le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri, o acquistati e/o noleggiati, con personale proprio della stazione appaltante, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione di un funzionario della stessa (*il responsabile del procedimento*).

Il cottimo fiduciario è un istituto da tempo presente nel diritto amministrativo italiano, ora disciplinato dal D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ed è questo che, all'art. 125, indica sia le categorie generali di lavori eseguibili in economia, entro le quali le stazioni appaltanti individuano secondo la loro specificità le tipologie di lavori da eseguire, sia le relative procedure d'affidamento.

### b. Ammissibilità dell'utilizzo dell'atto di cottimo

Il comma 10 del citato art. 125 prevede che, è possibile il ricorso al cottimo fiduciario e, in generale alle procedure in economia, nei soli casi espressamente consentiti dalla legge.

Nello specifico quando l'importo non supera € 200.000 e il lavoro rientra in una delle categorie in precedenza stabilite, da ciascuna stazione appaltante, nell'ambito delle seguenti:

- manutenzione o riparazione di opere od impianti;
- interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure ordinarie;
- lavori necessari per la compilazione di progetti;
- completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Per forniture e servizi (art. 125 comma 9 ) si può ricorrere al cottimo fiduciario quando:

1. l'importo non supera € 209.000, ridotti a € 135.000 (importi vigenti dal 01.01.2016-Regolamenti C.E. nn. 2340-2341-2342 del 15.12.2015) per alcune stazioni appaltanti (Presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri e Consip) Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle stesse previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.

2. la fornitura o il servizio rientra in una delle categorie preventivamente stabilite da ciascuna stazione appaltante con provvedimento e non eccede il limite d'importo fissato (che, naturalmente, non può superare quello generale sopra indicato), oppure ricorre una delle seguenti circostanze:
- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
  - prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure ordinarie, nella misura strettamente necessaria;
  - urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che eccede i limiti d'importo sopra indicati, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

### ***c. Procedure***

Come già accennato, nel caso del cottimo fiduciario la procedura per la scelta del contraente e la conclusione del contratto è notevolmente semplificata rispetto alle procedure ordinarie, trattandosi di un caso particolare di *procedura negoziata* (quella che un tempo era nota come *trattativa privata*).

Per i lavori d'importo compreso tra € 40.000 ed € 200.000 (art. 125-comma 8), l'affidamento per cottimo deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione, di parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono, o tramite la consultazione di appositi elenchi di operatori economici, disposti dalla stazione appaltante nei quali possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti prescritti.

Per i lavori di importo inferiore a € 40.000, sia per i lavori che per le forniture e i servizi si procede con il cosiddetto *affidamento diretto* da parte del responsabile del procedimento. Gli affidatari devono possedere requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del tutto simili a quelli di pari importo affidati con le procedure ordinarie per la scelta del contraente.

L'affidamento avviene dopo opportune “*indagini di mercato*” non necessariamente condotte con le modalità rigorose e formali della gara, potendo anche, ad esempio, limitarsi alla consultazioni di cataloghi o listini o all'acquisizione di preventivi. Nella prassi, però, le stazioni appaltanti, pur non obbligate, tendono ad adottare le modalità procedurali della gara, per quanto semplificate (è la cosiddetta *gara informale* o *ufficiosa*) inviando agli operatori economici prescelti una *lettera d'invito* contenente le regole sullo svolgimento della gara e il termine entro il quale possono far pervenire le loro offerte

L'art. 334 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 163/2006) per l'affidamento in economia di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 125, comma 9, del codice, il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato mediante scrittura privata (atto di cottimo) che, nel caso di forniture e servizi, può anche consistere

in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, ( lettera di invito).

Il comma 13 dell'art 11 del D.Lgs. 163/2006 prevede che qualsiasi contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal D.L.23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "*Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata*". Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, nel modificare l'art. 6, comma 3 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L.17 dicembre 2012, n. 221, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 7) che "*sono validi i contratti di cui all'art. 6, comma 3 del citato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 non stipulati in modalità elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e fino alla data in cui la stipula in modalità elettronica diventa obbligatoria ai sensi del predetto .art. 6*".

Sia l'atto di cottimo sia la lettera d'invito devono riportare:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
- l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- m) l'indicazione dei termini di pagamento;
- n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
- o) Le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 legge 136/2010 e s.m.i.).

#### ***d. Attività di controllo***

L'art. 5 – comma 2 lettera b – del D.L.vo 123/2011 ha esteso anche agli atti di cottimo e d'affidamento diretto, il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile delle RTS.

L'atto di cottimo deve riportare:

- numero di repertorio
- data di stipula
- identificazione del lavoro o opera da realizzare

- codici CIG E CUP
- contraenti
- importo
- durata
- modalità di pagamento
- clausole relative alla tracciabilità
- penale
- clausole di garanzia (polizze assicurative)

eseguite le procedure di controllo si possono verificare due ipotesi:

a) l'atto presenta delle irregolarità.

Si predispone una nota d'osservazioni con la quale sono rilevate le irregolarità ed è assegnato il termine (30 gg.) per la risoluzione delle stesse, giusta quanto disposto dell'art. 10 del D.L.vo 30.06.2011 n. 123.

L'art. 10 prevede che, trascorso il termine assegnato, in assenza di risposta da parte del dirigente responsabile del provvedimento, l'atto perde di efficacia; se il dirigente, assumendosene la responsabilità, dispone di dare seguito al provvedimento lo stesso acquista efficacia anche in presenza delle osservazioni.

In quest'ultimo caso la RTS che esegue il controllo ne prende atto e trasmette il provvedimento, unitamente alla nota di osservazioni e a tutta la documentazione giustificativa, al competente ufficio di controllo della Corte dei conti.

b) l'atto risulta nei limiti della legalità.

Si procede al visto dell'atto come disposto dall'art. 5 comma 1 del citato D.L.vo 123/2011.

***e. Normativa di riferimento***

- ✓ Le leggi nazionali a carattere generale: R.D. n. 2440/1923 e R. D. n. 827/1924;
- ✓ D. L.vo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;"
- ✓ D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- ✓ D.L.vo 30.06.2011 n. 123.